



Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")

Allegato 4

Esito delle osservazioni dei portatori di interesse nella fase di consultazione

Data	Creazione 13/12/2017	aggiornamento del 04/09/2018
Tipo		
Formato		
Identificatore		
Lingua	it-IT	
Gestione dei diritti		CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale



La Direttiva *"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano"* (Direttiva Derivazioni), è entrata in vigore a partire dal 16 gennaio 2016 nell'intero bacino del fiume Po.

Nel 2017 l'Autorità di bacino ha avviato l'attività di revisione e integrazione della stessa Direttiva Derivazioni, come previsto dalla delibera di adozione.

Durante il percorso di revisione la Direttiva Derivazioni è stata adeguata ai contenuti del Decreto Direttoriale STA MATTM 13/2/2017, n. 29 nonché estesa ai nuovi bacini confluiti nel distretto idrografico del fiume Po.

Durante la fase di revisione della Direttiva, l'Autorità di bacino ha promosso una fase di consultazione dei portatori di interesse, al fine di accogliere osservazioni e suggerimenti conseguenti al primo periodo di applicazione.

La Direttiva Derivazioni è stata presentata e discussa con i portatori di interesse in un focus ristretto svoltosi a Parma il 26/09/2017 ed in una seduta pubblica il 19/10/2017.

La presentazione ha visto il coinvolgimento di associazioni di produttori idroelettrici, associazioni agricole, consorzi di bonifica, associazioni ambientaliste, professionisti progettisti e funzionari di pubbliche amministrazioni.

Alla giornata del 19/10/2017 ha fatto seguito una fase di presentazione delle osservazioni, conclusasi il giorno 20 novembre 2017.

Questo documento contiene la sintesi delle osservazioni pervenute e l'esito relativo. Si coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, con osservazioni e suggerimenti, alla predisposizione del testo finale della Direttiva, così come adottata nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017.

La ripubblicazione del documento è dovuta all'inserimento delle osservazioni di FederIdroelettrica che, a causa di disguidi tecnici, non erano state riportate nella prima versione del testo.

	Consorzio dell'Adda		
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
1	<p>La sola valutazione dei prelievi uguali o superiori ad 1 mc/sec da parte dell'Autorità di bacino (previsto nell'Allegato 3 della Direttiva Derivazioni) per le derivazioni di carattere dissipativo, viene considerato limitante se si considera il proliferare di piccoli prelievi che, cumulati, potrebbero incidere sul bilancio del corso d'acqua soprattutto in caso di crisi idrica. Si segnala, inoltre, l'aumento di pozzi che alterano l'interscambio tra acque superficiali e sotterranee.</p>	<p><i>La valutazione delle domande di derivazione da acque superficiali per prelievi di carattere dissipativo al di sotto di 1 mc/s è previsto all'Allegato 1 della Direttiva Derivazioni da parte degli Enti Istruttori che effettuano la valutazione ex-ante a livello locale. L'Autorità di bacino effettua la valutazione ex-post del cumulo delle derivazioni che comprende, di conseguenza, anche le pressioni date dai piccoli prelievi. Il valore di 1 mc/s copre circa l'85% del prelievo dissipativo del bacino del fiume Po.</i></p>	<p>Osservazione pertinente- gli aspetti erano contenuti nella Direttiva 2015 e mantenuti nella Direttiva 2017</p>
2	<p>Nei periodi di siccità ed in particolare nei mesi critici di Giugno e Luglio è prevista la riduzione dei prelievi sulle aste degli affluenti. Si fa presente che i serbatoi delle centrali idroelettriche montane spostano i loro volumi dai due mesi critici estivi a quelli invernali. Potrebbe succedere che nel periodo critico importanti volumi potrebbero essere stoccati e non utilizzati</p>	<p><i>Se ne è tenuto conto assimilando i serbatoi a derivazioni dissipative.</i></p>	<p>Osservazione pertinente- gli aspetti sono stati inseriti nell'Allegato 3 della Direttiva 2017</p>

3	Si propone un ulteriore allegato (Allegato 4) alla Direttiva per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di regolazione.	<i>Si condivide l'opportunità di un approfondimento per i corsi d'acqua emissari dei grandi laghi regolati.</i>	Approfondimenti da sviluppare
4	Nel punto 5.4 degli aspetti “metodologici e procedurali” al quarto paragrafo si potrebbe aggiungere”.....differita nel tempo e e nello spazio tale da.....”.	<i>Il documento a cui si fa riferimento non è stato oggetto di modifiche in quanto le integrazioni alla Direttiva 2015 si è concentrata sui valori delle soglie e degli impatti.</i>	Osservazione non accoglibile
	ANBI Lombardia		
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
5	<u>Retroattività della direttiva.</u> Inserimento di una clausola specifica nel testo della Direttiva in cui venga sottolineato che i criteri e le metodologie descritte nella direttiva si applicano unicamente alle richieste di concessione e di rinnovo di concessione presentate successivamente all'approvazione della Direttiva stessa.	<i>Questo aspetto è già previsto nella delibera di approvazione della Direttiva Derivazioni (Deliberazione n.8/2015 del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015); gli Enti Istruttori utilizzano la Direttiva come linea guida per le domande precedenti alla sua adozione.</i>	Osservazione pertinente- gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2015 e nella Direttiva 2017

6	<p><u>Deroghe specifiche:</u> specificare in maniera più chiara quali siano i casi in cui è possibile per le autorità competenti concedere una deroga ai criteri e metodi individuati nella direttiva, tenendo debito conto di specifiche peculiarità e necessità locali. Attualmente vi sono riferimenti solo per l'Art. 4.7 della DQA.</p>	<p><i>Il tema Deroghe è stato approfondito negli Allegati 1 e 2 della Direttiva con l'inserimento di paragrafo specifico</i></p>	<p>Osservazione pertinente e accolta.</p>
7	<p><u>Misure di riduzione del massimo prelevabile:</u> opportuno che la decisione di operare una riduzione del volume massimo prelevabile sia collegata espressamente a situazioni di carenza idrica e venga assunta dall'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici e dal relativo Tavolo di gestione delle crisi idriche, senza prevedere a priori nei rinnovi una riduzione lineare nei mesi "critici". Risulterà però necessario introdurre nelle concessioni una clausola che dia valore cogente alle prescrizioni dell'Osservatorio.</p>	<p><i>L'Allegato 3 della Direttiva Derivazioni attua una misura di salvaguardia del Piano del Bilancio Idrico del bacino del fiume Po per quanto riguarda la riduzione lineare del 5% del volume prelevabile. Il Tavolo di gestione delle crisi idriche è attualmente un organo consultivo; per dargli compiti prescrittivi servirebbe una modifica del protocollo d'intesa che lo ha istituito.</i></p>	<p>Osservazione in parte pertinente ma non accoglibile</p>
8	<p>Sarebbe opportuno prevedere dei criteri con i quali attribuire soglie di riduzione differenziate che tengano conto delle disponibilità di risorsa idrica e delle dotazioni irrigue effettive (l/sec per ettaro) che derivano dal rapporto tra la portata derivata e la superficie irrigabile dal catasto (basse dotazioni dovrebbero avere teoricamente riduzioni inferiori.....)</p>	<p><i>La introduzione di soglie differenziate di riduzione è già previsto per gli approfondimenti del Piano del Bilancio Idrico e prenderà avvio nel 2018.</i></p>	<p>Osservazione pertinente</p>

9	Sarebbe opportuno evitare di operare riduzioni sulle derivazioni da corsi d'acqua a regime torrentizio che irrigano territori dove non vi sono altre fonti d'acqua provenienti da corsi d'acqua regolati	<i>Vedi osservazione n. 7</i>	Osservazione non accoglibile
10	Andrebbero considerati, tra i fattori di calcolo per la determinazione delle riduzioni, anche quelli legati al tipo di coltura	<i>La Direttiva valuta l'impatto di una derivazione su di un C.I., che prescinde dal tipo di coltura.</i>	Osservazione non pertinente
11	<u>Esternalità positive e restituzioni in falda</u> : sarebbe opportuno prevedere, nella valutazione dell'impatto di una derivazione dissipativa, anche ipotesi di premialità e di riconoscimento delle esternalità positive legate all'irrigazione (funzione ambientale, ricreativa, paesaggistica, ecc.), soprattutto per quanto riguarda la restituzione della risorsa prelevata attraverso le falde sotterranee, gli scoli ecc.. che permettono di mantenere attivi i fontanili e le risorgive.	<i>Questi aspetti verranno tenuti in considerazione nello studio di cui alla osservazione n. 8.</i>	Osservazione pertinente

12	<p><u>Licenze annuali di attingimento dei fiumi:</u> necessario prendere in considerazione l'impatto delle annuali licenze di attingimento dai fiumi prevedendo la possibilità di sospendere tutti i procedimenti in caso di impatti rilevanti sul bilancio idrico (ad esempio nei mesi di rischio "Alto") e nei periodi di crisi idrica.</p>	<p><i>La sospensione dei piccoli prelievi irrigui spetta alla Regione interessata tramite ordinanza. La Direttiva non si occupa di aspetti disciplinati da regolamenti di competenza regionale.</i></p>	<p>Osservazione non pertinente</p>
13	<p><u>Criteri ad hoc per i fiumi regolati:</u> la necessità di definire degli indici e dei criteri ad hoc per le derivazioni sui fiumi regolati, inserendo nella direttiva il concetto di flessibilità esercitata dalla regolazione e tenendo conto della quantità di acqua accumulata nella stagione e non della portata naturale/naturalizzata del corpo idrico su cui invece è basato il calcolo dell'indice di impatto WEI+</p>	<p><i>Vedi osservazione n. 3</i></p>	<p>Approfondimenti da sviluppare</p>
14	<p><u>Impatto delle piccole derivazioni:</u> includere bilanci, sia a scala di corpo idrico che a scala di bacino, le derivazioni inferiori ai 100 l/s poiché su alcuni corsi d'acqua sono diffuse e influiscono in maniera sostanziale sulla disponibilità idrica.</p>	<p><i>La valutazione delle domande di derivazione da acque superficiali per prelievi di carattere dissipativo al di sotto di 1 mc/s è previsto all'Allegato 1 della Direttiva Derivazioni da parte degli Enti Istruttori che effettuano la valutazione ex-ante a livello locale; l'Autorità di bacino effettua la valutazione ex-post del cumulo delle derivazioni, che comprende, di conseguenza, anche le pressioni date dai piccoli prelievi.</i></p>	<p>Osservazione pertinente- gli aspetti erano contenuti nella Direttiva 2015 e mantenuti nella Direttiva 2017</p>

	Comitato Tutela Fiumi		
	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
15	Assenza di disposizioni (anche meramente cronologiche) volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità, agendo sulle derivazioni esistenti	<i>La Direttiva valuta le sole domande di derivazione ed i rinnovi; il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulle derivazioni esistenti si potrà raggiungere attraverso l'applicazione del Deflusso Ecologico</i>	La osservazione riguarda la Direttiva Deflussi Ecologici
16	Molte derivazioni giovano di deroghe irresponsabili sotto il profilo ambientale, come ad esempio la deroga per le derivazioni irrigue del DMV nel periodo estivo. I DMV e le portate medie e massime precedentemente assentiti sono determinati con meri parametri idrologici senza valutare la sostenibilità ambientale del prelievo.	<i>Le deroghe previste nella Direttiva Derivazioni riguardano solo gli impatti relativi al prelievo e non al rilascio del DMV. Gli aspetti relativi al DMV/DE sono contenuti nella Direttiva di applicazione DD 30/2017</i>	La osservazione riguarda la Direttiva Deflussi Ecologici
17	La scelta di attendere la naturale scadenza delle domande dei rinnovi di concessione di derivazione è gravemente insufficiente. Dovrebbe essere un dovere modificare le condizioni delle concessioni.	<i>Gli aspetti relativi alle tempistiche delle durate delle concessioni ed i relativi procedimenti per il rilascio delle stesse è di competenza delle Regioni essendo una materia completamente trasferita.</i>	Osservazione non pertinente

18	Conflittualità tra le derivazioni con scadenza imminente e derivazioni appena assentite, non sottoposte alla valutazione della Direttiva Derivazioni.	<i>Questo aspetto sarà parzialmente bilanciato attraverso l'applicazione del DE che dovrà essere applicato, in maniera lineare, su tutte le derivazioni.</i>	La osservazione riguarda la Direttiva Deflussi Ecologici
19	Preclusione dei prelievo dove lo stato è Elevato. In queste rare realtà nuove derivazioni dovrebbero essere totalmente precluse.	<i>La Direttiva salvaguarda lo stato Elevato dei C.I. precludendo gli usi fatto salvo alcuni casi espressamente previsti..</i>	Osservazione pertinente. Gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2015 E nella Direttiva 2017
20	Revisione dei parametri di concessione entro i termini di scadenza della stessa e per i rinnovi dare scadenze più restrittive alle concessioni.	<i>Questo aspetto potrà essere modificato attraverso l'applicazione del DE.</i>	La osservazione riguarda la Direttiva Deflussi Ecologici
21	Si propone che le riduzioni sui prelievi non siano inferiori al 10% rispetto al 5% previsto nella Direttiva Derivazioni.	<i>La riduzione del 5% è indicata come misura di salvaguardia nel PBI. Riduzioni superiori potranno essere applicate dopo l'esecuzione dell'attività di cui alla osservazione n. 8.</i>	Osservazione pertinente
22	Nuovi parametri Wei+: si chiede che le soglie siano valutate nella misura più cautelativa proposta dal CTF	<i>Le soglie sono state prese dal Piano del Bilancio Idrico per modificare gli intervalli serve una revisione del PBI.</i>	Osservazione non pertinente

	<u>inferiore /uguale a 45 % per la situazione LIEVE</u>		
	tra 45 % e 75% per la situazione MODERATA		
	superiore a 75 % per la situazione ALTA		
23	Utile e necessario che le autorità preposte al rilascio delle derivazioni (Regioni, Province) predeterminino autonomamente il valore attuale del WEI+ per ogni bacino (o sottobacino) verificando che i valori eventualmente già definiti nei piani regionali di Tutela delle Acque siano stati assunti secondo la metodologia richiamata e in un contesto di aggiornamento delle condizioni climatiche e di verifica puntuale delle portate.		Osservazione pertinente. Gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2017
24	Definire un termine preciso entro cui Regioni e Province provvedano in tal senso; si suggerisce entro 2 anni dall'adozione dell'Allegato 3 della Direttiva.	<i>Le Regioni hanno già condiviso ed accettato quanto indicato all'interno della Direttiva, pertanto dovranno adeguare i propri strumenti attuativi per l'applicazione della stessa (aspetto previsto nella delibera di approvazione della Direttiva)</i>	Osservazione pertinente

25	Relativamente alle soglie indicate in tabella per i corpi idrici superficiali si valuta che il rapporto tra D_{max}/Q_n assegnato alle derivazioni dissipative “cumulo”, “impatto lieve” e “impatto rilevante”, ovvero i valori di 0,33 e 0,66, siano da rivedere nella misura più cautelativa di 0,25 e 0,50 così come previsto per gli altri bacini indicati in tabella.	<i>Le soglie sono state innalzate solo sui corpi idrici dei versanti alpini su richiesta delle Regioni interessate.</i>	Osservazione non accolta
26	Per agire in situazioni di carenza idrica le misure devono essere chiare, cogenti e facilmente applicabili. Quindi esse devono essere redatte nella forma tipica di NTA, con carattere dispositivo.	<i>Osservazione generica</i>	//
Consorzio dell'Oglio			
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
27	Usare il termine “derivazioni distributive” al posto di “dissipative” perché considerato non appropriato	<i>Il termine dissipativo è stato utilizzato nel DD 29/2017</i>	Non accoglibile
28	La Direttiva non considera che deve essere valutato anche il numero delle derivazioni presenti in un corpo idrico superficiale oppure il numero degli attingimenti dalla falda. Manca inoltre la determinazione della “portata naturale disponibile media” che è fondamentale per valutare il	Uno degli aspetti innovativi della Direttiva che non veniva trattato nel T.U. delle Acque del 1933 è di considerare il cumulo delle derivazioni.	Osservazione pertinente. Gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2015 E nella

	parametro di riferimento nel trimestre estivo giugno- agosto.		Direttiva 2017
29	Per il rilascio delle concessioni, le Province non considerano il numero degli attingimenti presenti sul corpo idrico; un numero elevato di derivazioni con la medesima portata può produrre un impatto rilevante.	<i>Con la Direttiva Derivazioni anche gli attingimenti vengono considerati nel "cumulo" delle derivazioni.</i>	Osservazione pertinente. gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2015 e nella Direttiva 2017
30	L'indicatore del WEI+ a scala di bacino idrografico è totalmente inapplicabile per i bacini idrografici dei fiume emissari dei grandi laghi regolati.	<i>Vedi osservazione n. 3</i>	Osservazione pertinente. Gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2017
	WWF-Legambiente		
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
31	Maggiore tutela per i corpi idrici in stato elevato e buono da escludere dalle attività di derivazioni e di mantenere indisturbati i tratti montani dei corsi d'acqua	<i>Vedi osservazione n. 13</i>	Aspetti già contenuti nella Direttiva

32	Vietare il rilascio di nuove concessioni in corso d'acqua che non hanno raggiunto lo stato di buono almeno fino al raggiungimento degli obiettivi qualitativi previsti dalla DQA	<i>La Direttiva valuta il rischio ambientale di una nuova derivazione. Eventuale moratoria e nuove derivazioni in C.I. in stato inferiore al buono può essere assunta solo con provvedimenti regionali ad hoc.</i>	Osservazione non pertinente
33	Necessità di un approfondimento sperimentale che possa evidenziare anche la possibilità di utilizzare tecnologie innovative a basso impatto	<i>Osservazione generica</i>	//
34	Incongruenze nell'applicazione direttiva ad impianti esistenti – casi di rinnovo. Si rileva l'assenza di un'effettiva correlazione tra indicatori/soglie introdotti con la Direttiva e la situazione reale del corpo idrico. Si suggerisce una valutazione basata sull'esito di un monitoraggio monte-vallesullo stato di qualità del corpo idrico.	<i>I casi dei rinnovi sono stati ampiamente trattati sia per quanto riguarda le derivazioni dissipative sia per quelle non dissipative</i>	Osservazione pertinente. gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2015 e nella Direttiva 2017
35	Nella valutazione delle derivazioni irrigue andrebbe presa in considerazione la restituzione della risorsa prelevata attraverso le falde sotterranee	<i>Osservazione generica</i>	//
36	Opportunità di prevedere, nella valutazione, anche ipotesi di premialità e di riconoscimento delle esternalità positive dell'irrigazione. La Direttiva non la si reputa uno strumento idoneo a raggiungere il risultato in termini di minor acqua derivata	<i>La Direttiva valuta il rischio ambientale di una nuova derivazione; non ha obiettivi di risparmio idrico mediante riconoscimento di premialità.</i>	Osservazione non pertinente.

37	Tra i fattori di calcolo per la determinazione delle riduzioni dovrebbero essere considerati anche quelli legati al tipo di coltura (ad es.: idroesigenza, qualità, pregio)	<i>La Direttiva valuta il rischio ambientale di una nuova derivazione; non ha obiettivi di risparmio idrico mediante riconoscimento di premialità.</i>	Osservazione non pertinente.
38	Si propone di studiare modalità che permettano di valorizzare e diffondere i comportamenti virtuosi.	<i>Nel PdGPO sono previste misure per la educazione ambientale</i>	Osservazione non pertinente.
39	Approfondimento della valutazione delle domande che ricadono nel caso di Repulsione. La Direttiva ha assegnato nell'area Repulsione ulteriori approfondimenti ed indagini di dettaglio dell'impatto della derivazione che non sono indicate nel PdGPO.	<i>Osservazione generica</i>	
40	Si ritiene fondamentale l'impegno da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di approfondire le soglie di criticità sulla valutazione dei parametri chimico-fisici e biologici, al fine di consentire un'adeguata applicazione della Direttiva salvaguardando anche la componente qualitativa del corpo idrico	L'AdbPo, di concerto con il Tavolo Tecnico Nazionale di cui al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29 maggio 2017, procede alla eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento della Direttiva Derivazioni con particolare riferimento ai valori delle soglie ed alla metodologia di valutazione ambientale, tenendo conto dello stato delle conoscenze.	Osservazione pertinente. Gli aspetti sono contenuti già contenuti sia nella Direttiva 2017

41	Opportuna l'osservazione sull'attivazione di una fase di "riduzione del rischio" qualora il progetto ricada in "repulsione" favorendo la possibilità di effettuare modifiche al disegno iniziale, per ridurre l'impatto associato prima di avviare ulteriori valutazioni	<i>La possibilità di valutare ex-ante il progetto, anche da parte dei proponenti, consente di modificarne gli aspetti del progetto prima di poter consegnare la domanda agli Enti istruttori.</i>	Osservazione pertinente. gli aspetti sono contenuti nella Direttiva 2015 e nella Direttiva 2017
42	Creazione di un database ad accesso libero nel quale inserire informazioni riguardo: concessioni rilasciate e in esercizio, lo stato dei corpi idrici, dati relativi alle portate medie e massime prelevate in funzione dei diversi usi, la presenza di briglie/dighe/chiusure e lunghezza dei tratti sottesi esistenti.	<i>Aspetti previsti dagli Enti istruttori che rilasciano le concessioni e dalle ARPA che controllano i prelievi.</i>	Osservazione non pertinente
43	Si propone che ogni centralina idroelettrica abbia, sul piano delle valutazioni di impatto, una verifica anche sul piano della propria sostenibilità economica, oltre a quella ambientale	<i>Questi aspetti riguardano gli Enti istruttori ed esulano dalla Direttiva Derivazioni.</i>	Osservazione non pertinente
44	Si ritiene opportuno che le centraline idroelettriche debbano avere una verifica sul piano della propria sostenibilità economica e che ci sia un monitoraggio in tempo reale delle portate derivate, fornendo dati pubblici e facilmente osservabili.	<i>Questi aspetti riguardano gli Enti istruttori ed esulano dalla Direttiva Derivazioni.</i>	Osservazione non pertinente

45	Si rilevano criticità nell'applicazione di metodi standard su un territorio vasto largamente diversificato	<i>Osservazione generica</i>	//
46	Un altro punto da segnalare riguarda i parametri relativi alle alterazioni morfologiche per le opere trasversali. Negli esempi riportati si rileva che sulla lunghezza di 8600 metri, ben 129 briglie in montagna e 43 in pianura sarebbero ammesse: numeri che appaiono eccessivi	<i>Parametri assunti dal PDGPo. La verifica della loro congruenza con gli obiettivi di qualità dei C.I. potrà essere svolta in fase di aggiornamento del PDGPo.</i>	Osservazione pertinente
47	la Direttiva deve assumere valore vincolante per tutte le Regioni interessate, al fine di poter uniformare le normative in tema di derivazioni.	<i>La Direttiva si applica a tutto il Distretto idrografico del fiume Po.</i>	Osservazione pertinente
	Assoidroelettrica		
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni

48	Si fa rilevare sulla maggior parte dei corpi idrici analizzati, l'esistenza di impianti idroelettrici oggi catalogabili, ai sensi della Direttiva Derivazioni, come impattanti, non hanno comportato scadimento della classe qualitativa ambientale dei singoli corpi idrici, ma neppure hanno interferito con accertata evoluzione degli stessi verso stati qualitativi migliori	<i>La verifica della coerenza tra stato ambientale e impatti esiste e dovrà essere approfondita in fase di revisione del PDGPO.</i>	Osservazione pertinente
	Consorzio Bonifiche Dugali – Naviglio Adda		
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
49	La Direttiva Derivazioni affronta il problema dei prelievi separando, sotto ogni profilo, le acque superficiali dalle acque sotterranee	<i>Il DD 29 prevede anche le valutazioni delle interazioni tra acque sotterranee e habitat terrestri .</i>	Osservazione pertinente
50	Per i parametri idromorfologici, che si applicano unicamente alle sole nuove richieste, si fa presente che le traverse non possono essere valutate come “infrastrutture impattanti”, bensì come infrastrutture necessarie allo stesso corso d'acqua.	<i>Anche le traverse necessarie possono avere un impatto su di un corso d'acqua</i>	Osservazione pertinente

51	Nell'Allegato 1 si legge.."il rischio del totale esaurimento della disponibilità di risorsa presente sul corpo idrico da parte di un'unica derivazione..."...è un rischio inesistente in relazione all'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale.	<i>La disponibilità idrica va intesa come sfruttamento della risorsa disponibile al netto del DMV/DE.</i>	Osservazione pertinente
52	Il termine dissipativo, attribuito genericamente a tutte le derivazioni irrigue, sarebbe più adeguato sostituirlo con il più definito termine "derivazioni estensive", in quanto le acque vengono distribuite in zone è massimo l'effetto di ricarica multistrato sotterraneo, che a sua volta garantisce un parziale ritorno della risorsa nei fiumi.	<i>Il termine dissipativo è stato utilizzato nel DD 29/2017</i>	Non accoglibile
53	Per le soglie delle derivazioni, non ha alcun senso valutare il rapporto tra la Dmax di una derivazione e la Qn del relativo corpo idrico, così come non ha senso considerare il cumulo dell Dmax rispetto alla Qn, fissando >33% e RILEV > 66%	<i>Il rapporto di Dmax/Qn è l'indicatore utilizzato dal Piano di Gestione per la quantificazione della pressione da prelievo e in quanto tale è stato recepito ed inserito nella Direttiva Derivazioni.</i>	
54	Nell'Allegato 3, la riduzione del 5% in maniera lineare, si scontra con la vigente normativa che prescrive, in fase di rinnovo, relativamente all'uso irriguo, il calcolo del fabbisogno del Comprensorio in base a specifici studi agronomici.	<i>L'Allegato 3 della Direttiva Derivazioni attua una misura di salvaguardia del Piano del Bilancio Idrico del bacino del fiume Po per quanto riguarda la riduzione lineare del 5% del volume prelevabile.</i>	Osservazione non accoglibile

55	Un'altra mancanza è l'assenza di valutazione – anche nel caso ex-ante- della disponibilità idrica dei bacini idroelettrici alpini, in grado di alterare, in misura rilevante i flussi di valle	<i>Osservazione generica</i>	//
56	Per le soglie delle derivazioni da acque sotterranee il limite di impatto LIEVE fissato entro 15 metri di soggiacenza, senza precisare sia la tipologia di falda interessata sia la sua localizzazione, non trova alcuna ragionevole possibilità di comprensione	<i>Vale solo per casi particolari, diversamente le regioni possono modificare i valori.</i>	Osservazione pertinente non accoglibile
57	Nell'Allegato 3 l'affermazione che sostiene trascurabili a scala di bacino, sul bilancio idrico, le derivazioni con portate di concessione inferiori ai 1000 l/s con la seguente motivazione: "Il valore indicato deriva da un'analisi della distribuzione dimensionale del sistema dei prelievi nel bacino del fiume Po; da essa emerge che tale valore rappresenta circa l'84% dei prelievi nel bacino e costituisce inoltre la soglia massima di efficacia per la rappresentazione del sistema" la motivazione non è adeguata perché non considera le differenti realtà territoriali.	<i>La valutazione delle domande di derivazione da acque superficiali per prelievi di carattere dissipativo al di sotto di 1 mc/s è previsto all'Allegato 1 della Direttiva Derivazioni da parte degli Enti Istruttori che effettuano la valutazione ex-ante a livello locale e considera le diverse realtà locali. L'Autorità di bacino effettua una valutazione ex-post a scala di distretto del cumulo delle derivazioni ed il valore di 1 mc/s che copre circa l'84% del prelievo dissipativo del bacino del fiume Po.</i>	Osservazione pertinente- gli aspetti erano contenuti contenuti nella Direttiva 2015 e mantenuti nella Direttiva 2017

58	Nell'Allegato 3, la definizione del parametro WEI+ sembra non tenere conto della permanente alterazione dei flussi prodotti dai bacini di accumulo alpini, inoltre il Volume di risorsa disponibile, deve considerarsi al netto del DMV.	<i>Nel par 5.1 dell'allegato 3 si tiene conto dell'effetto compensazione dei volumi prodotto dalla regolazione dei grandi laghi</i>	Osservazione pertinente
59	Nell'Allegato 3 relativamente a questa affermazione: "Nelle situazioni di carenza idrica, come definite dall'Osservatorio per gli utilizzi idrici" a seconda di quanto previsto nel "Piano di gestione siccità" del PBI, deve essere prevista la possibilità della riduzione del prelievo effettuabile sulla base delle misure progressive di risparmio idrico associate ai livelli di criticità crescente indicati dallo stesso Osservatorio, configurata quale prescrizione risolutiva nell'ambito di ogni nuova Concessione, mentre in realtà si traduce in una azione illegittime di riduzione di tutte le Concessioni.	<i>Le riduzioni dei prelievi concessi durante le crisi idriche sono già consuetudine applicata nel bacino del fiume Po attraverso la Cabina di regia istituita nel 2005.</i>	//
	CREA		
	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
	OSSERVAZIONI Allegato 1		

60	<p>Le soglie precedentemente previste per il bacino del Po sono state estese agli altri bacini, con modifica delle soglie relative ai parametri morfologici per i bacini dell'Appennino Ligure (in giallo nella colonna bacini Appennino Ligure)</p> <p>Si concorda nel valutare che: per il bacino del Po le nuove soglie risultino meno restrittive, trasladando in avanti il campo corrispondente al rischio moderato e quello corrispondente al rischio rilevante; per il bacino del Po, rispetto agli altri bacini, stante il diverso ordine di grandezza delle portate fluenti, le soglie di impatto siano, in termini percentuali, più alte.</p>	<p><i>Per le derivazioni "dissipative" nei bacini alpini è stata elevata la soglia dell'impatto "rilevante" del "cumulo di derivazioni" dal 50% al 66%, con relativo adeguamento proporzionale delle altre soglie.</i></p>	<p>Osservazione parzialmente accolta</p>
61	<p>Le soglie precedentemente previste per il bacino del Po relative alle derivazioni irrigue singole non sono state modificate. Poiché la direttiva derivazioni prevede sostanzialmente che le soglie relative alle singole derivazioni siano pari alla metà di quelle previste per il cumulo di derivazioni (vedi allegato 1, paragrafo 3.1, tabella "singola derivazione"), le soglie previste per il bacino del Po relative alle derivazioni irrigue singole stesse dovrebbero essere modificate passando da 0,25 a 0,33 per la soglia rilevante/moderato e da 0,125 a 0,165 per la soglia moderato/lieve, ossia pari alla metà delle nuove soglie di cui al punto 2; ciò trasladerebbe in avanti il campo corrispondente al rischio moderato e quello corrispondente al rischio rilevante coerentemente con quanto previsto per il cumulo di derivazioni.</p>	<p><i>Vedi risposta n. 60</i></p>	<p>//</p>

62	Le soglie relative ai nuovi parametri morfologici introdotti dal DD STA 29/2017 non sono indicate e vengono indicate come da determinare a seconda delle casistiche. Si evidenzia che nella tabella sono presenti delle note **** di cui non è indicato il testo e su cui non è possibile poter esprimere osservazioni.	<i>Nella Direttiva 2017 sono stati confermati i parametri morfologici della Direttiva 2015.</i>	//
OSSERVAZIONI Allegato 2			
63	La tabella riporta i valori di rischio ambientale per i mesi critici per le sezioni di chiusura di bacino. Si osserva che non è indicato il valore di rischio ambientale per le sezioni del Po diverse da quella di Pontelagoscuro. Se tali sezioni dovranno essere oggetto di valutazione tali valori dovranno essere condivisi.	<i>E' una attività prevista per l'attuazione del Piano del Bilancio Idrico.</i>	osservazione pertinente
64	Per il calcolo del WEI+ si farà riferimento ai dati relativi all'uso irriguo presenti in SIGRIAN, laddove disponibili per il bacino in esame, tanto per le fonti di prelievo come per i nodi di restituzione al reticolo idrografico. In particolare si terrà conto dei volumi restituiti per "cumulo di restituzioni" durante i mesi della stagione irrigua e con riferimento al bacino. Il valore del WEI+ sarà, pertanto, aggiornato sulla base del monitoraggio dei volumi irrigui di cui al DM 31/07/2015 operato secondo le disposizioni regionali di recepimento.	<i>Osservazione accolta nell'art. 5, comma 2, della Delibera di adozione</i>	Osservazione accolta

65	Integrare il terzo comma come segue: Secondo quanto previsto nel PBI, il WEI+ va determinato utilizzando il prelievo medio mensile effettivo, risultante dalla misura delle portate prelevate dalle derivazioni del bacino considerato e di quelle restituite.	<i>La misurazione del WEI+ tiene già conto delle portate restituite</i>	//
66	Si concorda nel valutare l'esistenza di riduzioni già attuate sulle derivazioni in applicazione di regolamenti e/o altre disposizioni delle Amministrazioni competenti successivamente al 24 febbraio 2010, data di approvazione del PdGPO, e non con riferimento alla data di approvazione del piano di bilancio idrico, come indicato nella presentazione pubblica del 19 ottobre u.s.	<i>Si è scelta questa data perché all'interno del PdGPO erano già contenuti dati aggiornati relativi al bilancio, forniti dalle stesse Regioni.</i>	//
67	Integrare come segue. Ai fini della compensazione possono essere considerate nell'ambito della riduzione del volume massimo complessivamente prelevato nel bacino interessato, le riduzioni già attuate sulle derivazioni del bacino interessato in applicazione di regolamenti e/o altre disposizioni delle Amministrazioni competenti successivamente al 24 febbraio 2010, data di approvazione del PdGPO.		Osservazione accolta

68	Come indicato nella stessa tabella, per il rischio medio il PBI prescrive di “non aumentare il livello di prelievo a monte” e pertanto non indica necessità di riduzione del prelievo. Pertanto si chiede di non applicare riduzioni del volume massimo prelevabile in tali casi, ma solo in corrispondenza di rischio alto, coerentemente a quanto prescritto dal Pbi.	<i>Per precauzione, in attesa di poter disporre di una valutazione comparata dell'efficienza idrica per i sistemi irrigui, si mantiene indifferenziata il valore di riduzione (al 5%) per il rischio “medio” e “alto”</i>	Osservazione non accolta
69	Per gli altri bacini del Distretto il valore della riduzione è fissato caso per caso sulla base della normativa regionale vigente. Fermo restando quanto indicato sopra, tali valori dovrebbero essere resi noti.	<i>Per i bacini aggregati al distretto del Po vale la pianificazione regionale vigente</i>	//
70	Nel calcolo dell'EUA la valutazione dell'efficienza delle reti di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche strutturali che forniscono funzioni ecosistemiche, valutabili e quantificabili in termini di efficacia ambientale.	<i>Osservazione utile della quale se ne terrà conto.</i>	Osservazione pertinente ed accoglibile
71	Ai fini della compensazione possono essere considerate nell'ambito della riduzione del volume massimo complessivamente prelevato nel bacino interessato, le riduzioni già attuate sulle derivazioni del bacino interessato in applicazione di regolamenti e/o altre disposizioni delle Amministrazioni competenti successivamente al 24 febbraio 2010, data di approvazione del PdGPO.	<i>Vedi osservazione n. 13</i>	//

Consorzio Irrigazioni Cremonesi			
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
72	La Direttiva costituisce uno strumento con il quale qualsiasi ufficio istruttore è in condizione direttamente di procedere alla verifica di compatibilità di ogni istanza. Sarebbe opportuno chiarire le condizioni nelle quali possa realizzarsi quanto indicato in questo punto.	<i>Nella delibera di adozione è indicato per quali tipologie di derivazione la AdB si esprime ai sensi dell'art 7 c.2 del RD 1775/1933</i>	//
73	La Direttiva si esprime sia secondo il profilo idrologico che morfologico, in essa deve essere chiarito l'effetto conseguente nei confronti di enti con le corrispondenti competenze secondo legge.	<i>La DD è uno strumento che l'ente concedente deve utilizzare per la valutazione degli impatti ai fini della valutazione di compatibilità al Piano di gestione delle acque. La sua applicazione non può superare o sostituire i pareri su aspetti idraulici e morfologici espressi dalla competente l'autorità idraulica.</i>	//
74	Nella pianura lombarda le acque superficiali e le acque sotterranee costituiscono un unicum strettamente connesso e, per la parte dei flussi freatici ed a pelo libero. La Direttiva considera ogni prelievo da acque sotterranee indipendente, ovvero non interferente con le acque superficiali. Nei vari indici sarebbe necessario avere almeno un parametro che esprima la connessione del prelievo con le acque superficiali idraulicamente connesse.	<i>Nel DD 29/STA del MATTM è evidenziata la necessità di valutare anche le interferenze tra acque sotterranee e corpi idrici superficiali idraulicamente connessi. E' previsto un approfondimento di questo argomento nella delibera di adozione della DD</i>	Osservazione accolta

75	<p>Nel definire le soglie di impatto per la grandezza idrologica della "Soggiacenza" rispetto ad una quota di riferimento assunta, è indicato, quale prima soglia con l'impatto LIEVE il valore di 15 metri, limite che equivarrebbe alla completa scomparsa delle risorgive che generano la fascia dei fontanili. In termini di sottrazione d'acqua ai fiumi, un abbassamento di 15 metri della falda decuplicherebbe l'attuale sottrazione</p>	<p><i>Le soglie per la soggiacenza possono essere modificate dalle regioni in base a considerazioni locali.</i></p>	//
76	<p>L'effetto passivo che ogni captazione produce, in misura proporzionale alle sue caratteristiche idrologiche/idrauliche, inducendo moti discendenti di acque più superficiali qualitativamente più compromesse, ha causato innumerevoli casi di pennacchi inquinati che hanno deteriorato acquiferi sovrapposti e non è possibile che questo problema non trovi esplicito riferimento nelle griglie di valutazione sia ex_ante che ex_post.</p>	<p><i>L'argomento potrebbe essere sviluppato unitamente alla prevista attività per la valutazione della intrusione salina.</i></p>	Osservazione pertinente ed accoglibile
77	<p>Relativamente all'Allegato 1, risulta necessario evidenziare che le infrastrutture esistenti, traverse e difese spondali garantiscono stabilità all'alveo. A questa esistente morfologia fluviale non può essere attribuito impatto alcuno.</p>	<p><i>Anche se utili e necessarie ai fini della difesa del suolo, le traverse e le difese spondali impattano su un corpo idrico e possono condizionare il mancato al raggiungimento dello stato qualitativo previsto dal piano delle acque. Poter tener conto o meno di questo impatto è possibile se nell'ambito delle procedure di deroga previste dalla DQA. Ciò deve essere valutato caso per caso.</i></p>	Osservazione non accolta

78	Nell'Allegato 3 l'idea di ridurre tutte le portate di concessione per le derivazioni irrigue (percentuale non inferiore al 5%) si scontra con la vigente normativa che prescrive in fase di rinnovo e relativamente all'uso irriguo, il calcolo del fabbisogno del Comprensorio.	<i>La riduzione dei valori di concessione rientra tra le misure di salvaguardia del Piano di Bilancio idrico approvato nel 2016. Se la riduzione è già stata attuata, in fase di rinnovo delle concessioni esistenti, prima del 24 febbraio 2010, essa non si applica</i>	//
79	E' da evidenziare che la introduzione dell'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (o Deflusso Ecologico) già introduce il più efficace parametro dinamico per la tutela quali/quantitativa del corpo idrico per acque superficiali ed anche per le acque sotterranee da falda drenante.	<i>DMV e Deflussi ecologici sono oggetto di apposita Delibera e di una Direttiva applicativa, approvata contestualmente alla Direttiva Derivazioni</i>	//
80	Nella Direttiva vi è la mancata valutazione ex-ante dello spostamento della disponibilità idrica prodotta dai bacini idroelettrici alpini.	<i>I bacini idroelettrici sono stati considerati come interferenti per il bilancio idrico a scala di bacino (vedi allegato 3 alla DD)</i>	Osservazione accolta
81	Nell'Allegato 3 si definisce come trascurabili sul bilancio idrico a scala di bacino idrografico le portate di concessione inferiori a 1000 l/s.	<i>Le derivazioni dissipative con portate massime inferiori al mc/s sono considerate trascurabili ai fini degli equilibri del bilancio idrico, perché complessivamente rappresentano circa il 10% dei volumi derivati nel bacino del fiume Po.</i>	//

82	Nell'Allegato 3 la definizione del WAI+ sembra non tenere conto dell'alterazione dei flussi prodotti dai bacini di accumulo alpini, sia idroelettrici sia per innevamento artificiale.	Il 5% di risparmio idrico non viene applicato alle derivazioni che insistono su corpi idrici a monte dei grandi laghi alpini regolati (Maggiore, Como, Oglio, Idro, Garda), in ragione del rilevante effetto di compensazione dei volumi prodotto dalla regolazione stessa	Osservazione accolta
	FederIdroelettrica		
n.	Osservazioni e contributi: sintesi	Osservazioni/commenti dell'Autorità di bacino	Esito osservazioni
83	La Direttiva, di fatto, individua "aree non idonee" alla realizzazione di impianti idroelettrici, si osserva che l'iter intrapreso non è conforme con quanto stabilito al punto 17 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Dec. 10/09/2010	La Direttiva non dà indicazioni sui siti su cui si propone un impianto idroelettrico, ma dà la possibilità di verificare il livello d'impatto dell'impianto idroelettrico sul corpo idrico oggetto . In sostanza, consente di poter effettuare, ex_ante,una valutazione sul livello di scadimento del corpo idrico in relazione al prelievo ed alla tipologia dell'impianto proposto.	Osservazione non pertinente
84	La applicazione della Direttiva, da parte degli Enti istruttori, non può sostituire un obbligo che il R. D. 1775/1933 e s.m.i. pone in capo a codesta Autorità, ovvero l'espressione di parere vincolante previsto dall'art. 7 del suddetto R.D.	La Direttiva non sottrae l'Autorità di bacino dagli obblighi di espressione di parere, ma ne disciplina i criteri. La valutazione e l'espressione di parere, per le derivazioni che hanno impatto sul bilancio idrico locale, viene effettuato dagli enti locali in relazione ai criteri dettati dall'Autorità di bacino e dalle Regioni; le derivazioni, invece, che hanno impatto a livello distrettuale vengono valutate dall'Autorità di bacino che esprime, di conseguenza, il proprio parere.	Osservazione non accolta

85	Si rileva che la Direttiva è decisamente direzionata, in via esclusiva, verso la tutela ambientale, con scarsa se non nulla attenzione alla produzione di energia idroelettrica, che comunque è per sempre energia rinnovabile	La Direttiva è nata, in primo luogo, per disciplinare gli interventi idroelettrici in relazione all'Eupilot inviato dall'Europa all'Italia sulla richiesta di chiarimenti per il rilascio delle concessioni del mini hydro .	//
86	La Direttiva è troppo rigida nella sua applicazione, anche perché generalizza la valutazione sui corpi idrici, in qualunque ambito essi si trovino.	La Direttiva si basa principalmente sulla classificazione dei corpi idrici tenendo conto, in alcuni casi, del valore di aree tutelate (SIC, ZPS ecc).	Osservazione non accolta
87	La distinzione principale sulla Direttiva è data dalla quota di sbocco del corpo idrico, individuata in 300 m. slm.; al di sopra di tale quota tutti i corpi idrici non "tipizzati" vengono considerati, per il principio di precauzione, in stato ambientale elevato, che di per se, comporta la ricaduta della derivazione, nella maggior parte dei casi, in un impatto generato "Moderato" o "Rilevante", che con l'applicazione della metodologia ERA fa ricadere l'intervento nell'area di "Esclusione" e pertanto considerato non compatibile. A tale proposito sarebbe auspicabile che gli Enti preposti concludessero la procedura di tipizzazione e classificazione dei corpi idrici con bacino sotteso > di 10 kmq.	La classificazione ed il monitoraggio dei corpi idrici spetta alle ARPA; nei prossimi cicli di pianificazione le ARPA aumenteranno le attività di indagine ed includeranno buona parte dei corpi idrici al momento non classificati. La Direttiva non vieta che il privato, a proprie spese, possa effettuare un monitoraggio ai fini di una classificazione.	Osservazione pertinente ed accoglibile

88	I parametri e le soglie individuati nella DD, per definire l'impatto generato dall'intervento non trovano alcuna valida giustificazione se non quella di impedire la realizzazione di nuovi impianti, finalità che parrebbe violare il fondamentale principio di massima diffusione degli impianti FER, considerati in molte sentenze della Corte Costituzionale funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute umana; oltretutto sono anche contrari alla corretta progettazione di un impianto idroelettrico, soprattutto in ambito montano, dove i corpi idrici sono perlopiù a carattere torrentizio.	I parametri contenuti nella Direttiva Derivazioni fanno riferimento a dati contenuti nel Piano di Gestione del bacino del fiume Po; sono valori ricavati da studi ed analisi effettuate dalle ARPA e dalle Regioni. La loro applicazione nel campo della progettazione tecnica degli impianti idroelettrici risulta cautelativa in relazione a quanto richiesto dall'Art. 12 bis del RD 1775/33.	Osservazione non accolta
89	Un tema che la Direttiva affronta piuttosto genericamente è quello dei rinnovi e delle varianti che sono trattati al punto 3.2 dell'allegato "Aspetti metodologici e procedurali" con assenza di precise direttive per i rinnovi concessori.	Il tema dei rinnovi è stato accennato nella prima parte della Direttiva Derivazioni - "Aspetti metodologici e procedurali" - ed è stato sviluppato successivamente nell'Allegato 3 della stessa. Per i rinnovi delle derivazioni idroelettriche che ricadono su corpi idrici inferiori al buono, la valutazione avviene a livello locale, attraverso l'applicazione del metodo ERA.	//
90	Per quanto concerne i rinnovi è nostro parere che gli stessi non debbano rientrare nel campo della applicazione della Direttiva, qualunque sia lo stato ambientale del corpo idrico, ma seguire una procedura specifica, che consenta, in ogni caso, l'effettuazione delle valutazioni ambientali e azioni correttive tali da porre rimedio ad eventuali situazioni critiche presenti sul tratto sotteso. Qualora non sia data tale possibilità si potrebbe ipotizzare che alla naturale scadenza circa l'80% delle attuali centrali idroelettriche sarebbero diniegate.	Per i rinnovi che potrebbero ricadere in un diniego, la DD prevede la possibilità d'utilizzare la procedura delle deroghe previste dall'Art (4) della DQA.	Osservazione pertinente da valutare

91	Valutare il fattore di massima sottensione limite in cui deve trovarsi il corpo idrico ponendo il 60% il fattore di sottensione ammissibile per nuove derivazioni (eccetto i casi di impianti su acquedotti ad uso plurimo delle acque o impianti per alpeggio non collegati alla rete).	//	Osservazione pertinente da valutare
92	Non consentire istanze in cui il bacino imbrifero sotteso sia minore di 10 kmq, nel caso in cui l'opera di presa sia collocata a più di 500 m sul livello del mare, salvo impianti in ISOLA non collegati alla rete nazionale e abbiano un tratto di sottensione non superiore a 100 metri tra opera di presa e restituzione in alveo.	//	Osservazione pertinente da valutare
93	Rivedere il concetto di massima portata derivabile in quanto l'attuale formulazione non riveste alcun criterio ambientale corretto, ma solo una limitazione ingiustificata alla producibilità teorica annua del sito progettualmente individuato. Occorrerebbe invece aumentare i valori del deflusso ecologico, in modo da limitare gli effetti della ridotta portata in alveo in quanto il fenomeno di Hydropeaking non si ritiene così deleterio come alcune associazioni di ambientalisti hanno formulato in recenti studi.	//	Osservazione pertinente da valutare